

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

83° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2001

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4917) Modifiche alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di onorificenze della Repubblica

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i> . . .	Pag. 2, 7, 10 e <i>passim</i>
BESOSTRI (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	10
* D'ONOFRIO (<i>CCD</i>)	7, 10
* MAGNALBÒ (<i>AN</i>)	6
* PASTORE (<i>Forza Italia</i>)	5
* ROTELLI (<i>Forza Italia</i>)	3
SCHIFANI (<i>Forza Italia</i>)	9, 11

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

I lavori hanno inizio alle ore 14,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4917) Modifiche alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di onorificenze della Repubblica

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di onorificenze della Repubblica».

Si tratta di una proposta governativa che comporta una revisione della normativa vigente in tema di conferimento delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana». In sostanza, tale proposta ridefinisce in qualche misura il ruolo del Presidente della Repubblica in materia, che ne risulta accentuato, e comporta una certa apertura per quanto riguarda le autonomie territoriali, che sono fatte rientrare tra i soggetti che possono avanzare segnalazioni ai fini della concessione delle onorificenze.

Il provvedimento si articola in quattro disposizioni. Vi segnalo in particolare nell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge vigente, la possibilità per il Capo dello Stato di nominare con autonoma determinazione la metà dei componenti del Consiglio che regge l'Ordine, mentre l'altra metà resta riservata alla nomina disposta su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Il Consiglio dell'Ordine elegge nel proprio seno una giunta di 4 membri che è presieduta dal Cancelliere.

Nell'articolo 2, che sostituisce l'articolo 4 della legge del 1951, vi segnalo in particolare il comma 2, che prevede che la proposta di conferimento di onorificenze formulata dal Presidente del Consiglio dei ministri possa provenire anche da segnalazioni delle istituzioni rappresentative delle autonomie territoriali. Nel comma 3 dello stesso articolo si amplia la potestà di conferire onorificenze *motu proprio* da parte del Presidente della Repubblica, fino ad un decimo del numero massimo fissato. Inoltre – credo per la prima volta – con disposizione legislativa sono individuate le date in cui vanno conferite le onorificenze, che sono il 2 giugno, ricorrenza della fondazione della Repubblica, ed il 27 dicembre, ricorrenza della promulgazione della Costituzione.

L'articolo 3 è inteso a sostituire l'articolo 10 della legge vigente e prevede un regolamento di attuazione della legge, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

L'articolo 4 è una norma transitoria e riguarda la durata in carica dei componenti del Consiglio dell'Ordine. Esso prevede che gli attuali compo-

nenti cessino dalla carica al compimento del settimo anno dalla data di nomina.

Questo è, in sostanza, il contenuto del disegno di legge al nostro esame che parzialmente ridefinisce il ruolo del Presidente della Repubblica in materia e, in un certo modo, ne accentua – a mio parere – il peso. Mi sembra che il testo in esame non comporti problemi di sorta e, pertanto, mi sento di raccomandare alla Commissione la sua sollecita approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ROTELLI. In un certo senso – non so se anche in un senso tecnico – il disegno di legge in esame si configura come uno strumento di attuazione della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 87 della Costituzione, che stabilisce che il Presidente della Repubblica conferisce le onorificenze della Repubblica. Il verbo «conferire», che crea problemi analoghi a quelli che si pongono per altri verbi usati a proposito delle attribuzioni del Presidente della Repubblica, potrebbe voler dire che il Capo dello Stato firma l'atto di conferimento, ma anche che ha una parte nello scegliere i soggetti destinatari del conferimento stesso.

Anche nel caso della nomina del Presidente del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica, il verbo «nominare» è stato oggetto, lungo il corso dei decenni della Repubblica, di interpretazioni diverse che riguardano addirittura la forma di governo.

Il provvedimento al nostro esame modifica la legge n. 178 del 1951, che è di cinquanta anni fa e che è stata emessa tre anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione e la nomina del primo Presidente della Repubblica. La legge risente dell'immediatezza di quella vicenda costituzionale.

Il disegno di legge, presentato al Senato in prima istanza e quindi non trasmesso dalla Camera dei deputati – il che consente di intervenire, se del caso, con maggiore libertà sostanziale – non modifica integralmente la legge n. 178. Molti degli articoli di tale legge restano intatti, mentre altri sono sostituiti o solo parzialmente modificati. Resta intatto l'articolo 1. Resta intatto l'articolo 3. Restano immutati gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9. Sono stati modificati gli articoli 2, 4 e 10.

Per la verità, si sarebbe dovuto porre qualche problema in relazione all'articolo 1, che invece è rimasto immutato. Avrei preferito che all'articolo 1 si dicesse che la particolare attestazione è conferita per speciali benemeritenze verso la Repubblica e non verso la nazione, come è stabilito anche nel testo originario. Infatti, il concetto di nazione non è chiaro. Tuttavia, la proposta non è stata formulata. Sottopongo alla Commissione in sede deliberante l'opportunità di prenderla in considerazione.

I problemi cominciano a porsi soprattutto dall'articolo 2, formalmente sostituito in blocco, però in parte coincidente con il precedente, primo comma, che recita: «Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica».

Il Presidente della Repubblica può essere chiamato e considerato capo di qualche ente con legge ordinaria e al di là di quanto stabilisce la Costituzione? Una risposta positiva a questa domanda non è pacifica.

Così si è ritenuto e stabilito. Forse sarebbe stato il caso almeno di capovolgere la definizione e dire che il Presidente della Repubblica è capo dell'ordine; non è esattamente la stessa cosa.

Sull'uso della parola «capo» vi è stata anche una discussione nell'Aula del Senato a proposito della definizione di capo dello Stato.

Comunque, ripeto, con legge ordinaria nel 1951 e ora di nuovo si afferma che il Presidente della Repubblica è capo di un ente, nella specie dell'ordine. Non è senza qualche perplessità che lo noto tanto più che il consiglio non è presieduto dal Presidente della Repubblica, ma da un cancelliere, come è stabilito nel secondo comma. Quindi, c'è un capo che non presiede il consiglio, che è presieduto da un cancelliere, che non è capo dell'ordine. Ho dunque qualche perplessità su questo aspetto, anche se non costituisce una novità, a parte qualche differenza formale.

Le questioni si complicano se si analizza il nuovo sistema. Prima il cancelliere e i membri erano nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso. Con questo disegno di legge il regime cambia completamente perché è il consiglio dell'ordine che delibera i criteri per il conferimento delle onorificenze sulla base delle direttive del capo dell'ordine, cioè il Presidente della Repubblica. Non so se il rapporto di direttiva sia idoneo ad essere riferito a questa carica dello Stato. Ho qualche dubbio al riguardo.

Il cancelliere e la metà dei membri del Consiglio sono nominati dal Presidente della Repubblica su autonoma determinazione (tra l'altro il termine autonoma presupporrebbe che in altri casi la determinazione non sia autonoma), mentre l'altra metà è nominata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio stesso.

Il Presidente della Repubblica si farebbe largo – uso una espressione impropria – attribuendosi la nomina della metà dei membri. Tale formulazione non mi sembra particolarmente elegante. Un'attribuzione finora del Presidente del Consiglio dei ministri viene espropriata in parte dal Presidente della Repubblica.

Alcuni problemi si evidenziano anche per quanto riguarda l'articolo 2. Già la relazione, con un linguaggio che personalmente considero disinvolto, si pone il problema del più ampio coinvolgimento del Paese nella distribuzione delle onorificenze. Sarei favorevole a condannare l'uso del termine coinvolgimento perché carico di ambiguità. Conosco soggetti e organi che esercitano poteri e competenze. Qui si parla di coinvolgimento che si traduce nelle segnalazioni dei Ministeri (probabilmente sarebbe stato più corretto parlare di Ministri) e delle istituzioni rappresentative delle autonomie territoriali.

L'articolo 5 della Costituzione prevede delle autonomie locali. Si vuole consentire che regioni, province e comuni possano fare delle segnalazioni? Se così è, diciamolo chiaramente. L'espressione istituzioni rappre-

sentative delle autonomie territoriali non si sa esattamente che cosa significhi. Al limite, anche le comunità montane o le camere di commercio potrebbero rientrare nella definizione. Personalmente non ritengo che in questo Paese vi sia la necessità di aumentare le segnalazioni al Presidente della Repubblica e alla Presidenza del Consiglio. In tutta la legislatura non ho mai preso in considerazione l'ipotesi – anzi, non sapevo nemmeno che esistesse – che un parlamentare potesse segnalare delle onorificenze da conferire; solo a fine legislatura ne sono venuto a conoscenza ed ho rilevato che alcuni colleghi le hanno segnalate. Tutto ciò rientra nel concetto di coinvolgimento del Paese. Ma non sono dell'opinione che in materia di onorificenze occorra. In ogni caso, se riteniamo che ci debba essere, dobbiamo dire chiaramente chi fa le segnalazioni e non usare espressioni generiche.

Per quanto riguarda il Consiglio dell'Ordine, esso non opera con 16 membri, ai quali si aggiunge il cancelliere, ma con una Giunta composta da 4 membri, ritagliata – per così dire – nell'ambito dei 16 componenti il Consiglio stesso. Si tratta, però, di una disposizione che già esisteva. Tuttavia, il procedimento che prevede anche l'ipotesi delle segnalazioni delle persone meritevoli di onorificenze da parte delle istituzioni rappresentative delle autonomie territoriali non riguarda le onorificenze che il Presidente della Repubblica ha facoltà di conferire autonomamente (ripeto che tale termine non è appropriato). Il Presidente della Repubblica ha facoltà di conferire onorificenze autonomamente, ma fino ad un decimo del numero massimo fissato. Non dico che si tratti di una lottizzazione delle onorificenze, ma non rappresenta nemmeno il massimo dell'eleganza istituzionale affermare che il Presidente della Repubblica può conferire solo un decimo delle onorificenze.

L'articolo 3 del disegno di legge, che sostituisce l'articolo 10 della legge n. 178, prevede che le disposizioni di attuazione siano emanate con regolamenti da adottarsi entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore e via dicendo. Sarà mia ignoranza, ma vorrei sapere chi adotta i regolamenti in questione. Se il Presidente della Repubblica autonomamente conferisce onorificenze, in base a questa novella legislativa, esiste anche un regolamento del Consiglio dei ministri per la parte di sua competenza ed uno distinto del Presidente della Repubblica per la parte di competenza della Presidenza della Repubblica?

Se i regolamenti sono due e sono emanati da organi diversi, dovrebbe essere detto espressamente chi emana tali regolamenti.

L'articolo 4 è, invece, una norma transitoria, che prevede che i componenti del Consiglio dell'Ordine in carica alla data di entrata in vigore della legge cessino dalla carica al compimento del settimo anno dalla data di nomina.

Suggerisco una riflessione sui punti che ho segnalato alla Commissione. Annuncio che ho intenzione di presentare emendamenti.

PASTORE. Intervengo per fare alcune osservazioni affinché risultino sul Resoconto stenografico della seduta odierna.

Per quanto riguarda la prima osservazione, rilevo che stranamente ci troviamo di fronte ad una legificazione, in parte, di un'attività delegificata. Vi sono almeno circa quattro punti della legge che modificano delle norme statutarie e la stessa relazione che accompagna il disegno di legge parla di legificazione. Quindi, stiamo percorrendo un percorso esattamente opposto a quello che invece è auspicabile in tanti settori, soprattutto in casi come questi ove è opportuno mantenere una certa autonomia. Faccio riferimento sia alla cosiddetta nomina *motu proprio* del Presidente della Repubblica, che oggi è prevista dallo statuto del Consiglio dell'Ordine sia alla indicazione delle date di conferimento delle onorificenze, sia ad altri casi di dettaglio che vengono inclusi nella legge.

Mi chiedo se non sia più opportuno, anche per una forma di rispetto del legislatore nei confronti di un organismo che ha una sua autonomia, stabilire espressamente con legge che il Consiglio ha un certo termine per rinnovare lo statuto, fissando alcuni criteri e vincoli ma senza entrare in questo modo, come fa il provvedimento, nel dettaglio normativo. Si tratta di un'osservazione di carattere generale.

Vorrei fare poi un'altra osservazione di carattere «politico», che riguarda i componenti del Consiglio dell'Ordine. La riduzione della loro durata in carica a sette anni dalla nomina potrebbe in qualche modo determinare condizionamenti di natura politica rispetto all'attuale situazione. Infatti, avendo la durata in carica natura vitalizia, ciò in un certo senso li sgancia da quelli che sono i condizionamenti e le continuità politiche che ha chiaramente una nomina a termine. Evidentemente la nomina vitalizia era stata prevista proprio a tutela dell'autonomia di questo organo che possiamo chiamare minore, ma che invece svolge un compito estremamente delicato.

L'ultima osservazione è di carattere tecnico e riguarda l'articolo 3. In esso si richiamano i regolamenti – non capisco perché si usa il plurale – da adottarsi a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Se non sbaglio, il citato comma 2 riguarda i regolamenti di delegificazione. Il comma da richiamare correttamente dovrebbe essere il comma 1, nel quale si parla dei regolamenti di attuazione. Il comma 2 non ha al riguardo nulla a che fare, in quanto fa riferimento ad una normativa la cui disciplina viene demandata alla fonte regolamentare con tutte le conseguenze che più volte abbiamo avuto modo di affrontare in questa sede. Quindi, credo che anche a tal riguardo occorra fare una riflessione.

Tutto questo mi induce a condividere la richiesta avanzata dal collega Rotelli, per quanto le mie osservazioni non siano così articolate e tecnicamente suffragate come le sue. Credo che occorra svolgere ulteriori riflessioni sull'argomento in discussione e presentare emendamenti.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, vorrei iniziare questo mio intervento partendo dalla XIV disposizione finale della Costituzione.

Si tratta di una norma altamente proterva, che ha cancellato secoli di storia per quelle famiglie che provengono anche dal IX secolo, le quali

avevano potuto mantenere il retaggio delle loro tradizioni fino al 1948. Per tanti secoli ci si è sempre riconosciuti in questi valori, soprattutto non erano mai stati cancellati i titoli, perché fanno parte della storia. Pensiamo alle grandi famiglie romane, ai conti, ai baroni dell'anno 1000. Nessuno fino al 1948 aveva pensato di cancellare la memoria di queste famiglie, che fanno parte integrante di un ordinamento che si richiama all'opera di Carlo Magno con il Sacro Romano impero, il quale poi venne diviso in più parti.

La Repubblica, una volta cancellato questo passato, ha ricominciato da capo con lo stesso sistema, perché in realtà il titolo baronale di Stefano Colonna corrisponde più o meno a quello odierno di Cavaliere di gran croce. Se è considerata anacronistica la prima posizione altrettanto sotto il profilo formale lo è la seconda.

Se tutto questo deve esistere, almeno sarebbe necessario modernizzare il linguaggio. Il Presidente della Repubblica è capo di questo ordine, ma il termine non è elegante. Quando viaggio in autostrada sento che i camionisti usano questa espressione di «capo». Si dovrebbe chiamare diversamente chi così autorevolmente sovrintende a un ordine come questo.

Inoltre il consiglio dell'ordine deve deliberare i criteri per il conferimento delle onorificenze. Questo significa che si riparte dal principio prevedendo nuovi criteri? In realtà questi criteri esistono dal 1951. Allora bisognerebbe andare più a fondo e valutare se questi criteri debbano valere *una tantum* o se ci si riferisce ai criteri da adottare per ogni singola nomina.

Lo stesso discorso vale per il comma 8 dell'articolo 1, che stabilisce che lo statuto dell'ordine regola l'organizzazione dell'ordine stesso. Con tale norma si vuole partire *ex novo* come se fino ad oggi quest'ordine non fosse stato disciplinato? Se lo statuto già esiste è inutile rifarlo.

Inoltre, andrebbe chiarito all'articolo 2 del disegno di legge il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 178 che parla di istituzioni rappresentative delle autonomie territoriali. Sarebbe opportuno specificare quali siano le autonomie che possono formulare segnalazioni.

Infine, proporrei di far coincidere la scadenza dalla carica dei singoli membri del Consiglio con quella del Presidente della Repubblica, in modo che il nuovo Capo dello Stato abbia la possibilità di presiedere un consiglio rinnovato.

D'ONOFRIO. Non avrei mai immaginato che un argomento del genere potesse coinvolgere tanti aspetti distinti.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Devo dire, nemmeno io.

D'ONOFRIO. Per la verità, consideravo tale aspetto molto marginale.

Nonostante la marginalità dell'argomento rispetto alla storia politico-istituzionale, al di là delle considerazioni svolte poco fa dal senatore Magnalbò, non c'è dubbio che qualunque intervento legislativo sui rapporti tra Governo, Parlamento, Presidente della Repubblica, istituzioni indica

una linea di tendenza, un'opinione, un regolamento dei confini costituzionali.

Non sottovalutiamo che quando nel 1951 fu adottata la legge attuativa dell'articolo 87 della Costituzione, come certamente i colleghi sanno, eravamo in presenza di una tendenza a fare del Capo dello Stato un organo che recepiva gli orientamenti del Governo, persino nella nomina dei membri della Corte costituzionale. Questo valeva certamente in ordine allo scioglimento delle Camere, come poi è avvenuto trasferendo dal Governo alla maggioranza parlamentare tale potere che è diventato di auto-scioglimento.

Mi chiedo se effettivamente noi dobbiamo scegliere la strada di un intervento legislativo oppure no. La considerazione che si sta rilegificando un tema delegificato non è banale. In senso filo-presidenziale, sarei favorevole ad una riduzione dei poteri del Parlamento e del Governo anche in materia, ritenendo il Capo dello Stato, nell'attuale ordinamento costituzionale, molto più autonomo dagli indirizzi della maggioranza di governo, parlamentare per quanto riguarda la legge e governativo per quanto riguarda l'amministrazione. Lo riterrei molto più rappresentativo di quella unità nazionale, composta di Stato-Regioni-Enti locali come avviene nel caso della sua elezione, anche se per la verità è limitato alle sole Regioni.

La mia proposta è quella di rimettere al consiglio dell'ordine un potere autonomo di regolamentazione dell'intera disciplina, dell'adozione dei criteri, di rapporto con il Governo. Dunque «presidenzializzerei» al massimo l'intervento parlamentare, riducendo la parte legislativa ad una sorta di autorizzazione a procedere per atti normativi non legislativi, non di origine governativa, senza richiamare la legge n. 400 del 1988, che riguarda l'intervento normativo del Governo, facendo il Presidente della Repubblica capo dell'ordine nella pienezza dei poteri normativi di ordinamento, di designazione dei componenti e di determinazione delle onorificenze.

Sarebbe un intervento su un tema marginale, ma molto significativo dal punto di vista degli equilibri costituzionali. Altrimenti, l'intervento darebbe per scontato che il Capo dello Stato è poco più che tollerato, perché le onorificenze sarebbero per lo più di spettanza dei parlamentari, del Governo e degli enti locali, come è avvenuto fino a adesso. Infatti, se analizziamo i criteri seguiti in questi 50 anni, scopriamo che nella stragrande maggioranza si tratta di persone indicate proprio da esponenti governativi e parlamentari della maggioranza ma anche dell'opposizione, secondo criteri di ripartizione fortemente proporzionali. Vorrei che questo non avvenisse per il futuro.

Quindi il mio suggerimento è quello di mantenere l'attuale delegificazione, riducendo l'intervento legislativo ad un'autorizzazione all'ordine, rendendo maggiormente importanti i poteri del Capo dello Stato in questa materia.

Si tratterebbe di un intervento di ordine costituzionale e non di ordine legislativo.

Non avrei mai immaginato un'attenzione così grande su questo aspetto, ma una volta manifestata, darei un segnale di attenzione verso

il Presidente della Repubblica come organo neutro rispetto al Governo e alla maggioranza parlamentare.

SCHIFANI. Nel confermare a stretto giro di ore la sede deliberante per questo disegno di legge, che per la verità riguarda temi che avrebbero potuto essere trattati in via ordinaria, tenuto conto che quasi sicuramente si arriverà ad un voto unanime in Commissione, anche se non è urgente, confermiamo la disponibilità a valutare il provvedimento con attenzione.

Condivido in pieno ciò che ha affermato il collega Rotelli ed aggiungo anche alcuni aspetti come contributo alla riflessione da svolgere. Come si suole dire, quando si inizia un'analisi e si comincia a scavare sui testi, emergono delle contraddizioni.

Per quanto riguarda in particolare le nomine *motu proprio* del Presidente della Repubblica, si prevede – per esempio – che l'attribuzione dell'onorificenza non sia esclusivamente limitata, così com'è previsto dall'attuale legislazione, alle sole ragioni di cortesia istituzionale e benemerienze di segnalato rilievo. Posso condividere l'esigenza di escludere il vincolo – ripeto – in relazione alle ragioni di cortesia istituzionale, ma vorrei comprendere quale ragione vi sia nell'includere l'ipotesi o la *conditio sine qua non* che vi sia il riconoscimento pregresso di benemerienze di segnalato rilievo. Se non vi è questo presupposto, vorrei sapere in quali casi tale onorificenza può essere proposta da parte del Presidente della Repubblica.

Inoltre, occorre domandarsi se sia opportuno limitare la durata in carica dei componenti del Consiglio ai sette anni coincidenti con il mandato presidenziale, perché tale limitazione potrebbe determinare condizionamenti politici. Non vorrei che la modifica della durata della carica dei componenti di tale organo tenda – per così dire – a politicizzare un organo che non dovrebbe essere politico.

Altro aspetto per il quale condivido pienamente quanto ha affermato il senatore Rotelli riguarda l'infelice espressione – infelice a mio avviso – «istituzioni rappresentative delle autonomie territoriali». Si tratta di un'espressione che non abbiamo mai rilevato in tanti anni di attività in Commissione. Sarebbe opportuno chiarire in modo migliore se nel novero delle istituzioni cui si attribuisce la potestà di segnalazione si intendono i comuni, le province o le regioni, perché si potrebbe anche spaziare nell'ambito delle comunità montane e anche delle camere di commercio. Se si deve effettivamente estendere la platea dei soggetti proponenti, dobbiamo adoperare un'espressione più ampia e più chiara. Se invece tale espressione si riferisce soltanto agli enti autarchici territoriali, dobbiamo individuarli bene ed esprimere ciò in modo migliore.

Quanto all'articolo 5, devo dire che esso mi stupisce. Vorrei comprendere quale sia la ragione o l'esigenza che induce a derogare alla normale *vacatio legis*. Se esistono dei casi, degli elementi di urgenza, li valuteremo. Non vi è nessun pregiudizio o indisponibilità a condividere ciò se esiste un'effettiva motivazione di urgenza. Devo affermare che, tenuto conto che si tratta di un argomento amministrativo, della disciplina delle

competenze di una procedura di un atto amministrativo, non rilevo l'eccessiva urgenza di entrata in vigore senza la normale *vacatio legis*.

Su tutte le obiezioni rivolte al disegno di legge in esame ed evidenziate alla Commissione chiedo una valutazione del Governo. Ribadiamo, in ogni caso, la nostra disponibilità non solo a mantenere la sede deliberante ma anche ad esitare in tempi brevissimi un testo, che forse sarà migliorato nel suo contenuto ed arricchito di migliori concetti.

BESOSTRI. Signor Presidente, l'articolo 87, ultimo comma, della Costituzione prevede il termine «conferisce». Si potrebbe formulare una legge meno articolata e dettagliata.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Dichiaro chiusa la discussione generale.

All'inizio della discussione, considerata la materia in esame, ritenevo di poter trattare l'argomento in modi e tempi molto concentrati. Tuttavia, dalla discussione che si è svolta sono emersi dei rilievi meritevoli di attenzione. Non posso non prendere atto dell'esigenza espressa da vari senatori di avere a disposizione ulteriore tempo per svolgere le dovute riflessioni.

Vorrei fare qualche breve considerazione. A mio avviso, l'articolo 87 della Costituzione permette un'ampia possibilità di soluzioni, da quelle di carattere marcatamente «presidenziale» a quelle più spiccatamente «governative»; ci troviamo certamente nell'ambito di soluzioni tutte accettabili. Va ricordato, d'altra parte, che il disegno di legge al nostro esame interviene solo parzialmente nella disciplina vigente; volutamente si tratta solo di un intervento parziale, perché c'è lo statuto, c'è una legislazione che in parte non si tocca e c'è un intervento di legificazione. Al riguardo vi è la considerazione del senatore D'Onofrio. Apprezzo la sua impostazione, ma mi domando come si possano ridurre i poteri del Governo e del Parlamento se non attraverso una legge. Dobbiamo in ogni caso avere la definizione legislativa di quelli che sono i confini.

Ciò che anch'io trovo in un certo senso contraddittorio, e pertanto meritevole di chiarimento, è l'aspetto riguardante la compatibilità tra una sostanziale legificazione della materia e la previsione, all'articolo 3, di un regolamento autorizzato e, quindi, di una norma di delegificazione.

Personalmente tralascerei le questioni terminologiche inerenti al Capo dell'Ordine, perché si tratta di fatti che rispondono anche ad una tradizione. Francamente non mi sembra questo un terreno sul quale sia utile esercitare troppo la fantasia. Comprendo, invece, le obiezioni rivolte all'espressione «istituzioni rappresentative delle autonomie territoriali». Al riguardo sarebbe preferibile un riferimento limitato alle regioni, lasciando alle manifestazioni informali la possibilità di altre segnalazioni.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, questa sua indicazione sembra conforme alla composizione del corpo elettorale del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. *relatore alla Commissione.* Nel complesso, vi è una qualche accentuazione del ruolo del Capo dello Stato.

Ricordo che la potestà di nomina *motu proprio* prevista dal disegno di legge è già nello statuto vigente. Quindi, si tratta di una legificazione di ciò che è già previsto.

SCHIFANI. Cosa ne pensa della durata in carica dei componenti?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* È stato adottato il criterio del settennato. Non sarei favorevole alla coincidenza del periodo in carica con quello del Presidente della Repubblica, perché questo renderebbe l'organo molto caratterizzato dal punto di vista politico.

SCHIFANI. Comunque, avverrebbe ogni volta che scade il mandato di un membro del consiglio.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* È inevitabile. Non farei coincidere le scadenze temporali.

È evidente che la discussione non può chiudersi oggi. Prendo atto che c'è una richiesta di approfondimento.

Propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per martedì 30 gennaio alle ore 14.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,35.

